

Ministero dell'interno

Circ. 19-5-2011 n. 300/A/4691/11/101/21/2

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte tecniche ed interventi di regolazione del traffico. D.M. 4 febbraio 2011 recante modifiche al D.M. 18 luglio 1997 "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità".

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.

Circ. 19 maggio 2011, n. 300/A/4691/11/101/21/2 ⁽¹⁾.

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte tecniche ed interventi di regolazione del traffico. D.M. 4 febbraio 2011 recante modifiche al D.M. 18 luglio 1997 "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità".

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.

e, p.c.: Ai Compartimenti della polizia stradale
 Loro sedi
 Al Centro addestramento della polizia di Stato
 Cesena
 Alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo
 Loro sedi
 Ai Commissariati di Governo per le province autonome Trento-Bolzano
 Alla Presidenza della giunta regionale della Valle D'Aosta
 Aosta
 Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
 Roma
 Al Comando generale dell'arma dei carabinieri
 Roma
 Al Comando generale della guardia di finanza
 Roma

Come noto, con le disposizioni dell'*articolo 4 della L. n. 120/2010* sono state apportate modifiche all'articolo 10 C.d.S. in materia di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, prevedendo che dal 13 agosto 2010 il servizio di scorta ai predetti veicoli

sia svolto esclusivamente da imprese private autorizzate e con soggetti abilitati ai sensi del [D.M. 18 luglio 1997](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

La norma completa il processo di trasferimento delle funzioni di scorta di sicurezza in determinati ambiti a soggetti privati, iniziato con l'approvazione del nuovo Codice della Strada e che ha consentito a tali soggetti di avere gli stessi poteri di regolazione del traffico che competono al personale della Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, C.d.S.

Con la [Circ. 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9](#) sono state impartite le prime disposizioni operative conseguenti alla riforma predetta, precisando, tra le altre cose, che l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli o dei trasporti eccezionali, rilasciata dagli enti proprietari o concessionari delle strade, rechi la previsione della scorta tecnica anche in tutti i casi in cui, secondo le norme regolamentari, peraltro non ancora adeguate alla nuova normativa, sia prevista la scorta della polizia stradale.

La nuova formulazione dell'art. 10, comma 9, C.d.S., prevede la possibilità di una scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Regolamento di Esecuzione che, all'art. 16, comma 6 rinvia al "Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità" (di seguito denominato, Disciplinare tecnico) di cui al [D.M. 18 luglio 1997](#) e successive modificazioni, lasciando chiaramente intendere che il provvedimento autorizzativo non possa contenere prescrizioni diverse. Nello stesso provvedimento, perciò, quando è imposta la scorta, dovrà essere sempre indicata la scorta tecnica facendo rinvio, per le relative modalità di effettuazione, per il numero dei veicoli di scorta e per le persone abilitate, alle disposizioni del Disciplinare tecnico.

La novella ha reso, perciò, necessario apportare alcune modifiche al Disciplinare tecnico di cui al [D.M. 18 luglio 1997](#) e successive modificazioni, che sono state introdotte con il [D.M. 4 febbraio 2011](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2011 che, per ogni utilità, si allega nel testo già coordinato (All. 1).

1. Modalità di svolgimento della scorta tecnica

In linea con le necessità sopraindicate, le modifiche introdotte dal citato [D.M. 4 febbraio 2011](#) riguardano essenzialmente le modalità di svolgimento e il numero dei veicoli e persone da utilizzare nei servizi di scorta. Particolare risalto è stato dato, inoltre, alle esigenze di costante tracciabilità della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, stabilendo nuove procedure e specifici oneri di comunicazione a carico del personale di scorta tecnica.

1.1. Numero dei veicoli e delle persone in servizio di scorta tecnica

Il [D.M. 4 febbraio 2011](#) ha rimodulato il numero dei veicoli e delle persone da impiegare nelle scorte tecniche, in funzione delle dimensioni dei veicoli o dei trasporti eccezionali scortati, nonché delle caratteristiche delle strade percorse.

Secondo le disposizioni del nuovo art. 10, comma 1, del Disciplinare tecnico, le imprese private autorizzate devono avvalersi del numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate ivi indicati. Nei casi previsti dall'art. 11 del Disciplinare tecnico, l'impresa autorizzata potrà sostituire gli autoveicoli con i motocicli con le modalità indicate dal comma 2-bis del medesimo articolo.

Per immediata evidenza, le disposizioni richiamate sono state sintetizzate nell'allegata tabella (All. 2) che, per ciascun tipo di strada, indica i valori dimensionali dei veicoli eccezionali o dei trasporti in condizione di eccezionalità, con il correlato numero di veicoli e persone di scorta.

La citata previsione normativa fornisce un valore numerico minimo affinché siano garantiti livelli di sicurezza adeguati, lasciando però alla responsabilità del capo-scorta la valutazione sulla necessità di integrazione della scorta tecnica stessa con ulteriori veicoli e persone, qualora sia prevedibile che, anche per tratti di strada di limitata estensione, si renda necessaria l'adozione di provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza ovvero di particolare complessità.

Tale previsione, il cui esatto adempimento è rimesso alla prudente valutazione del capo-scorta, afferisce esclusivamente alla sfera di responsabilità che la nuova normativa attribuisce alla scorta tecnica e non può essere, perciò, oggetto di prescrizioni ulteriori nel titolo autorizzativo da parte dell'ente proprietario o concessionario della strada.

1.2. Disciplina delle comunicazioni del capo-scorta

L'attività di scorta tecnica continua ad essere soggetta all'azione di controllo della Polizia Stradale. Per consentirne la pianificazione sono stati imposti nuovi obblighi al capo-scorta in relazione all'avvio e alla sosta del trasporto eccezionale.

Il Disciplinare tecnico, infatti, impone al capo-scorta di effettuare le seguenti comunicazioni:

a) comunicazione al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio rispetto all'inizio del viaggio, che precisi la data del viaggio stesso, l'ora di inizio del servizio di scorta, nonché le generalità del capo-scorta designato dall'impresa autorizzata all'effettuazione del trasporto (art. 14, comma 2-bis, del Disciplinare tecnico);

b) comunicazione al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio, quando il trasporto eccezionale sia lasciato in sosta per un periodo temporale superiore a 9 ore. In quest'ultimo caso devono essere indicati la località di sosta, l'orario di inizio e di fine della sosta, nonché il nominativo ed il recapito telefonico del capo-scorta. La comunicazione deve essere fatta al Centro Operativo Autostradale se il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità si trovi in autostrada (art. 16, comma 2-bis, del Disciplinare tecnico);

c) comunicazione ad uno degli organi di polizia stradale competenti per territorio ai sensi dell'art. 12 C.d.S, ovvero, se l'evento si verifica in autostrada, al Centro Operativo Autostradale competente, o in mancanza, al Compartimento Polizia Stradale competente, qualora il transito del trasporto eccezionale:

- determini la formazione di code o blocchi temporanei del traffico (art. 16, comma 1-bis, del Disciplinare tecnico);

- si interrompa per guasto, per incidente o per altra causa, con il blocco del veicolo

sulla carreggiata o sulle banchine (art. 16, comma 2, del Disciplinare tecnico).

Per semplificare le attività di comunicazione sono allo studio sistemi tecnici e procedure informatiche che, d'intesa con le Associazioni di categoria, potranno rendere più immediato ed automatico il flusso delle informazioni relative.

Nelle more dell'attuazione di tali procedure informatiche, di cui si fa riserva di dare tempestiva comunicazione a Codesti Uffici, con la presente circolare sono fornite le prime indicazioni operative per regolare i flussi informativi tra i capi-scorta e i Compartimenti della Polizia Stradale, nonché le disposizioni concernenti la gestione di tali informazioni all'interno del sistema di comunicazioni tra i Compartimenti della Polizia Stradale per assicurare la possibilità di localizzare i singoli trasporti eccezionali.

1.2.1. Comunicazione dell'inizio del viaggio

Il contenuto della comunicazione dell'inizio del viaggio di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del Disciplinare tecnico, deve riportare gli elementi indicati nell'allegato (All. 3) e deve pervenire per iscritto al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio rispetto all'inizio dell'itinerario con un preavviso di almeno 24 ore lavorative. Può essere spedito, oltre che per posta ordinaria, per posta elettronica o via fax.

Il Centro Operativo Compartimentale, che riceve la comunicazione, utilizzando la procedura GEOWEB, provvederà a compilare la pratica "staffetta/scorta" e a notificarla agli uffici omologhi e al Centro Operativo Autostradale eventualmente interessato dall'itinerario.

1.2.2. Altre comunicazioni del capo-scorta

Le altre comunicazioni di cui ai punti b), c) del paragrafo 1.2. della presente circolare, potranno essere fatte anche telefonicamente. Il capo-scorta che effettui la comunicazione concernente la sosta del trasporto per più di 9 ore potrà fare riferimento a quanto già in precedenza segnalato con riferimento all'intero servizio di scorta, limitando le informazioni al Compartimento Polizia Stradale o al C.O.A, competente per territorio rispetto al luogo della sosta, alla località e agli orari di inizio e di fine della stessa.

Resta ovviamente inteso che ciascun Compartimento vorrà diramare direttive operative interne per la tempestiva trascrizione e la gestione delle comunicazioni in questione.

1.2.3. Riferimenti telefonici ed indirizzi e-mail

Per agevolare la conoscibilità delle disposizioni concernenti la comunicazione e le modalità della sua effettuazione, i riferimenti telefonici o gli indirizzi e-mail dei Centri operativi compartimentali e dei Centri operativi autostradali cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni sopraindicate, dovranno essere resi noti da ciascun Compartimento agli enti proprietari e concessionari della strada, nonché alle associazioni di categoria degli autotrasportatori.

1.3.Valenza giuridica delle segnalazioni manuali della scorta tecnica

Il personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica, nell'ambito dell'effettivo svolgimento della scorta e lungo il percorso autorizzato, ha la possibilità di regolare il traffico, intimando a tutti gli altri utenti della strada di arrestarsi, se ciò è necessario alla sicurezza del transito del convoglio eccezionale.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 12 C.d.S., i poteri di disciplina del traffico attribuiti al personale abilitato prescindono dalle caratteristiche dimensionali dei veicoli da scortare e possono essere esercitati, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in tutti i casi in cui non sia strettamente necessario un intervento più ampio di ordine e sicurezza pubblica. Quest'ultimo, infatti, si può espletare soltanto con poteri autoritativi di cui il personale di scorta non è dotato.

I segnali manuali del personale di scorta, per tali ragioni, prevalgono su quelli luminosi e sugli altri segnali stradali nel senso che, sia pure con i limiti sopraindicati e nel rispetto delle disposizioni del Disciplinare tecnico, le prescrizioni o i divieti imposti da questi soggetti possono derogare il contenuto degli altri segnali stradali e dei dispositivi luminosi di regolazione del traffico.

In particolare, in corrispondenza delle intersezioni, comprese quelle semaforizzate, le segnalazioni degli addetti alla scorta in occasione del transito del convoglio eccezionale scortato possono prevalere temporaneamente, con l'adozione di tutte le cautele necessarie e nel rispetto dei limiti dettati dalla generale prudenza, su quelle imposte dai dispositivi semaforici o dai segnali stradali di precedenza. Ciò in quanto la complessità della manovra di attraversamento impone necessariamente all'intero convoglio eccezionale, compresi i veicoli di scorta, di attraversare l'intersezione senza soluzioni di continuità.

2. Intervento degli organi di polizia stradale

Come già precisato nella [Circ. 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9](#), quando, in relazione alle caratteristiche della strada percorsa, le dimensioni del trasporto eccezionale sono tali da imporre la chiusura totale della strada per un tratto significativo, con la necessità di approntamento di itinerari alternativi per tutti gli altri utenti della strada, il capo-scorta ha l'obbligo di richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio [1].

I casi in cui l'operazione di chiusura totale della carreggiata sia necessaria sono rimessi alla prudente valutazione del capo-scorta, che assume le responsabilità civili e penali conseguenti alle sue scelte operative.

Nel contempo, l'obbligo di richiedere l'intervento dell'organo di polizia stradale appare riferibile unicamente a casi particolarissimi in cui l'intera carreggiata sia completamente occupata dal transito del trasporto eccezionale per un tratto di estensione significativa, senza neanche la possibilità di far accostare gli altri veicoli ai margini della carreggiata.

In tali frangenti la deviazione del traffico veicolare su itinerari alternativi costituisce l'unico estremo rimedio per contemperare le esigenze di sicurezza stradale con la libertà di

circolazione di tutti gli utenti della strada, compreso il trasporto eccezionale.

Quando le condizioni appena esposte sono necessarie per il proseguimento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, l'impresa incaricata di effettuare il servizio di scorta deve richiedere all'ente proprietario o concessionario della strada un provvedimento di chiusura temporanea della strada ai sensi degli artt. 6 (fuori del centro abitato) e 7 (nel centro abitato) C.d.S.

La stessa impresa, secondo le procedure indicate nei paragrafi seguenti, deve, altresì, richiedere all'organo di polizia stradale competente per territorio [2], l'intervento con proprio personale per il corretto adempimento del provvedimento di chiusura.

[1] Prima di iniziare il servizio di scorta, il capo-scorta ha l'obbligo di verificare tutto il percorso, anche per far emergere situazioni contingenti che richiedano la predisposizione di itinerari alternativi per gestire i flussi di veicoli a cui viene interdetta la circolazione durante il movimento del trasporto eccezionale.

[2] Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Polizia locale in base al tratto di strada interessato. Si precisa che per le autostrade sarà sempre la Polizia Stradale.

2.1. Domanda di intervento della Polizia Stradale

La domanda di intervento della Polizia Stradale (All. 4), redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa incaricata di effettuare la scorta tecnica ovvero da un suo delegato, dovrà pervenire alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio del luogo d'inizio dell'intervento almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza.

Tuttavia, tale termine è ridotto a 4 giorni lavorativi nei seguenti casi:

- a) quando si tratta di interventi contenuti nell'ambito territoriale di un solo Compartimento;
- b) quando tali interventi siano richiesti dal sopravvenire di situazioni imprevedibili dopo l'inizio del viaggio.

Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l'itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede l'intervento della Polizia Stradale, dovranno essere allegate:

le autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade relative al tratto di strada per il quale è richiesto l'intervento della Polizia Stradale, nonché per l'intero percorso, dalla località di effettiva partenza a quella di destinazione finale del trasporto;

un documento fidejussorio bancario o assicurativo, ovvero il riferimento alla fidejussione globale di cui è in possesso l'impresa che effettua il trasporto secondo le indicazioni del successivo punto 2.2;

le fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi utilizzati per il trasporto eccezionale, per consentire l'espletamento di tutte le formalità per l'intervento della Polizia Stradale;

copia dell'autorizzazione dell'impresa ad effettuare servizi di scorta tecnica di cui all'art. 1 del Disciplinare tecnico;

copia del provvedimento di chiusura della strada rilasciato dall'ente proprietario.

Con una sola domanda potranno essere richiesti più servizi a condizione che gli stessi siano già determinati per numero e data di esecuzione.

2.2. Fidejussione a garanzia delle spese

Secondo quanto previsto dall'[art. 68 del D.P.R. n. 417/1992](#) e successive modificazioni, l'impresa che richiede l'intervento della Polizia Stradale per il supporto alla scorta deve fornire idonea garanzia del pagamento delle spese relative all'eventuale servizio reso della Polizia Stradale. Sull'argomento si precisa quanto segue:

a) il titolo fidejussorio, sia per singolo servizio che globale, potrà essere garantito da un istituto di credito o da un'assicurazione; dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell'impresa che effettua la scorta tecnica richiedente il servizio;

b) nel documento dovrà essere sempre inserita la clausola che lo svincolo del garante o la restituzione del titolo sarà subordinata ad espressa comunicazione da parte della Sezione o del Compartimento beneficiario;

c) alla scadenza del periodo di validità della garanzia e prima di svincolare il garante, il Compartimento beneficiario verificherà che l'impresa garantita abbia adempiuto completamente a tutte le obbligazioni derivanti dai servizi di scorta da chiunque prestati;

d) decorsi 15 giorni dalla prima notifica della nota di addebito senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente la Sezione notifica all'impresa di trasporto un sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procede ad attivare il garante risultante dal titolo fidejussorio nelle forme richieste da questo per il recupero del credito. Per le fidejussioni globali, verrà interessato il Compartimento per l'attivazione della garanzia e per l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna a tutela dei crediti.

2.3. Disciplina degli interventi di regolazione del traffico e scorta mista

Nel nuovo assetto normativo risultante dalla riforma dell'[art. 10, comma 9 C.d.S.](#), conseguente alla [L. n. 120/2010](#), l'intervento degli organi di polizia stradale è da considerarsi assolutamente eccezionale e limitato a quei casi in cui l'effettuazione della scorta tecnica non è sufficiente a superare le cennate esigenze di chiusura totale della strada e deviazione del traffico. In tali casi, il servizio svolto dalla Polizia Stradale non si sostituirà a quello della scorta tecnica, giacché è rivolto esclusivamente a gestire in condizioni di sicurezza l'attivazione di itinerari alternativi, generati dalla chiusura del tratto di strada percorso dal trasporto eccezionale.

L'impegno della Polizia Stradale è necessariamente sostenuto dai soggetti abilitati ai servizi di scorta da parte dell'impresa che ha richiesto l'intervento di polizia. Il dispositivo così composto viene di seguito definito "scorta mista".

La Sezione Polizia Stradale, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione dell'istanza di intervento, comunicherà al proprio Compartimento tutti i dati relativi al trasporto, al veicolo, all'itinerario da percorrere ed alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti proprietari o concessionari delle strade, fornendo nel contempo un parere in ordine alla richiesta di intervento e segnalando i possibili itinerari alternativi.

Se l'itinerario del trasporto è limitato al territorio regionale, il Compartimento, valutate tutte le condizioni cui si è fatto cenno, acquisiti gli eventuali pareri delle altre Sezioni interessate, disporrà il servizio di scorta mista per tutto il percorso o per singoli tratti di esso e delegherà il Dirigente della Sezione territorialmente competente a comunicare all'impresa richiedente le modalità dell'intervento.

Se l'itinerario del trasporto, invece, interessa più regioni, il Compartimento d'origine avrà cura di acquisire i preventivi pareri anche degli altri Compartimenti.

Sulla base dei riscontri ottenuti, il Compartimento competente per la località di origine deciderà per l'intero percorso secondo le modalità sopra indicate, dandone comunicazione a tutti i Compartimenti interessati al transito, per tutti i tratti di strada in cui la scorta mista è necessaria.

2.4. Funzioni del personale di polizia nella scorta mista

Secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 3-bis, C.d.S., il personale di scorta tecnica, anche quando affianca il personale della Polizia Stradale, conserva i poteri di regolamentazione e disciplina del traffico fissati dalla medesima disposizione.

Perciò, l'intervento della Polizia Stradale nell'ambito della scorta mista deve intendersi riferito prevalentemente a compiti di coordinamento operativo dell'attività di regolazione del traffico e di segnalazione svolti dal personale abilitato dell'impresa autorizzata.

In questa ottica, occorre perciò precisare che, salvo casi assolutamente eccezionali in cui le dimensioni del trasporto eccezionale impongano una presenza più consistente di personale di Polizia Stradale per coordinare interventi di regolazione del traffico a distanza dal punto in cui il convoglio eccezionale si trova, tutte le scorte effettuate dalla Specialità dovranno essere svolte impiegando, di norma, una sola unità operativa, alla quale sarà sempre affiancato, in funzione di supporto e di ausilio, personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica.

2.5. Numero dei veicoli e delle persone abilitate nelle scorte miste

Come visto più sopra, l'autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario della strada, non dispone circa il numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate per effettuare il servizio di scorta tecnica dovendo limitarsi a richiamare le regole indicate nell'articolo 10 del Disciplinare tecnico, come da ultimo modificato dal [D.M. 4 febbraio 2011](#).

Peraltro, su strada è possibile che la scorta tecnica sia composta da un numero maggiore di mezzi e soggetti abilitati, se sulla base delle valutazioni del capo-scorta sia necessario disporre di risorse ulteriori per attuare regolazioni del traffico a notevole distanza.

Non di meno, secondo quanto disposto dall'art. 10-bis del Disciplinare tecnico, il numero dei veicoli e delle persone abilitate può ulteriormente lievitare, se occorre coadiuvare il personale della Polizia Stradale nell'effettuazione della scorta mista.

La responsabilità della definizione quantitativa della componente dell'impresa di scorta tecnica a disposizione della pattuglia della Specialità è propria del Dirigente del Compartimento, secondo un'attenta valutazione delle condizioni ambientali, delle arterie stradali da percorrere, delle caratteristiche del trasporto eccezionale e delle condizioni del

traffico e della circolazione.

In ogni caso, il Dirigente del Compartimento, disponendo che la scorta tecnica sia composta da un numero di veicoli e di elementi abilitati superiore rispetto a quello di norma previsto, salvo casi eccezionali da concordare preventivamente con il Servizio Polizia Stradale, dovrà rispettare il limite massimo di 4 abilitati (oltre i conducenti) e 4 veicoli attrezzati (ovvero 6 veicoli qualora sia possibile avvalersi di 4 motocicli in sostituzione di due autoveicoli). Tale limite massimo può essere elevato a 6 abilitati (oltre i conducenti) e 6 veicoli attrezzati (ovvero 8 veicoli qualora sia possibile avvalersi di 4 motocicli in sostituzione di due autoveicoli) quando deve essere scortato un convoglio composto da più di due trasporti eccezionali.

Su richiesta dell'impresa che effettua la scorta tecnica, il Dirigente del Compartimento competente, se le circostanze lo consentono, può autorizzare che alcuni autoveicoli di scorta tecnica siano sostituiti con motocicli. Ogni autoveicolo deve essere sostituito da due motocicli condotti da personale abilitato.

Le particolari modalità di impiego e la posizione dei veicoli di scorta tecnica previsti in aggiunta a quelli prescritti dall'art. 10, comma 1, lett. c), del Disciplinare tecnico, dovranno essere indicate tempestivamente al personale della scorta tecnica.

2.6. Adempimenti delle Sezioni Polizia Stradale

La Sezione, ricevuta la comunicazione del Compartimento che dispone la scorta mista, pianifica l'intervento. Nel caso in cui esso abbia un'ampiezza spaziale tale da richiedere il cambio della scorta della Polizia Stradale, può essere valutato dal Compartimento di prescindere dall'ambito di competenza della Sezione ovvero di prendere opportuni accordi con il Compartimento limitrofo in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni della strada, del tipo di trasporto eccezionale, della velocità massima consentita e di ogni altra eventuale difficoltà.

Nella pianificazione del servizio dovrà essere sempre considerato il tempo necessario al raggiungimento del luogo di inizio, al controllo del veicolo ed al rientro in sede. Della pianificazione del servizio deve essere data immediata comunicazione al Compartimento.

La Sezione Polizia Stradale competente, inoltre, comunicherà con tempestività:

- alla Sezione interessata all'eventuale cambio scorta la data, la località e l'ora presumibile dell'arrivo, le caratteristiche del trasporto e le relative modalità dandone contestualmente notizia al Compartimento;
- all'impresa richiedente l'intervento della Polizia Stradale, attraverso il modello allegato (All. 5), il numero di persone abilitate e di mezzi adeguatamente attrezzati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Compartimento, informandola, altresì, del giorno e dell'ora in cui avrà inizio il servizio di scorta mista.

Analogamente, le Sezioni interessate ai successivi cambi scorta provvederanno a darne comunicazione alle altre Sezioni ed ai competenti Compartimenti. Qualora, per qualsiasi motivo, la Sezione interessata non possa provvedere direttamente, questa dovrà tempestivamente informare il Compartimento per le determinazioni e i provvedimenti del caso.

È in ogni caso fatta salva la facoltà del Compartimento di disporre una diversa pianificazione dell'intervento.

2.7. Predisposizione dei servizi di scorta mista

Il Dirigente della Sezione che predispone la scorta mista è responsabile del servizio, dell'impiego del personale, dei mezzi della Polizia di Stato e dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) sulle autostrade e sulle strade assimilabili quanto a caratteristiche e velocità medie dei veicoli in transito, si utilizzeranno - di norma - autoveicoli con colori d'istituto; i motoveicoli saranno utilizzati solo per eccezionali situazioni in cui, anche con l'impiego di più unità operative, non si possano realizzare interventi di regolazione del traffico efficaci;

b) sulla restante rete viaria, l'impiego di motoveicoli sarà limitato a quei casi in cui l'itinerario da percorrere sia particolarmente tortuoso o, in relazione alle caratteristiche della strada, il trasporto eccezionale sia di ingombro tale da costituire effettivo intralcio per il normale scorrimento del traffico e seria turbativa per la sicurezza della circolazione.

2.8. Svolgimento dei servizi di scorta mista

Il personale impiegato in servizi di scorta mista avrà il compito di verificare che la circolazione del trasporto eccezionale non rechi pregiudizio alla sicurezza e che siano rispettate tutte le prescrizioni imposte dall'ente proprietario o concessionario della strada. Saranno in ogni caso rispettate le seguenti disposizioni:

a) il capopattuglia è responsabile del coordinamento operativo per la regolazione del traffico sull'itinerario alternativo; si deve attenere con scrupolo alle disposizioni impartite dal Dirigente della Sezione mediante specifiche consegne allegate al foglio di servizio ovvero rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Ufficio o del Reparto;

b) il personale della scorta tecnica dovrà sempre operare secondo le disposizioni impartite dal capo-pattuglia della Polizia Stradale;

c) il controllo delle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità sarà effettuato dal capo-pattuglia della prima unità operativa di Polizia Stradale che inizia il servizio. Salvo fondato sospetto che, per qualsiasi causa, il veicolo e/o il relativo carico possano aver subito mutamenti sostanziali rispetto all'originaria configurazione, gli operatori di polizia che interverranno nei tratti successivi si limiteranno alla verifica della validità dei titoli autorizzativi per il tratto di propria competenza ed alla corrispondenza con l'eventuale piano di carico allegato all'autorizzazione;

d) gli esiti dei controlli effettuati alla partenza saranno registrati dal capopattuglia su una scheda redatta in unico originale (All. 6), che sarà consegnata alla pattuglia subentrante nella scorta mista, direttamente o per il tramite del capo-scorta della scorta tecnica, e restituita alla Sezione d'origine da quella di destinazione;

e) l'inizio del servizio di scorta mista dovrà essere preceduto da una puntuale verifica delle condizioni di transitabilità del percorso del convoglio e della viabilità alternativa per gli altri utenti della strada, attraverso i Centri Operativi Autostradali ed i Centri Operativi Compartimentali interessati.

3. Localizzazione dei trasporti eccezionali e controlli

I Dirigenti dei Compartimenti avranno cura di impartire opportune disposizioni affinché, alla luce delle comunicazioni che perverranno dalle imprese di scorta tecnica circa l'inizio del viaggio e l'inizio e la fine delle soste prolungate del mezzo, siano attivati servizi mirati di controllo in ragione dello sviluppo dell'itinerario e dei previsti orari di transito. Tali attività possono anche ritenersi comprese all'interno delle pianificazioni mensili dei servizi di controllo all'autotrasporto merci.

Al riguardo, si precisa che la scheda di cui all'allegato 6 andrà compilata in aggiunta alla lista di controllo di cui alla circolare n. 300/A/6760/09/108/13/8 del 4 giugno 2009, e successive modifiche, in occasione di tutti i controlli, anche non pianificati, di veicoli e/o trasporti in condizioni di eccezionalità per i quali è imposto l'obbligo della scorta tecnica.

4. Segnalazione di infrazioni commesse dal personale delle scorte tecniche alla prefettura

Allo scopo di consentire alle Prefetture gli adempimenti di loro competenza, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare tempestivamente i provvedimenti sanzionatori applicati nei confronti delle persone abilitate all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica.

A tal proposito, sulla base di alcuni quesiti pervenuti, si fa presente che, ai fini dell'applicazione del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ad effettuare scorte tecniche, l'impresa da cui dipende l'abilitato e a cui sono state applicate le sanzioni di cui all'art. 10, comma 25-ter, C.d.S., risponde degli illeciti commessi da ciascun dipendente.

Tuttavia, allo scopo di esercitare in modo corretto il potere di vigilanza e di controllo che compete all'impresa e sul quale si fonda la responsabilità della stessa, è necessario che le violazioni ripetute siano commesse dallo stesso abilitato.

Pertanto, per potersi applicare la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 5, del Disciplinare tecnico, è necessario che due medesimi dipendenti commettano almeno due violazioni ciascuno nel corso di un biennio.

5. Disposizioni transitorie

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le circolari ministeriali e le disposizioni emanate in materia non espressamente richiamate o il cui contenuto è comunque in contrasto con le disposizioni previste dalla presente. Rimangono in vigore le disposizioni e le procedure amministrative-contabili relative agli oneri economici a carico dei soggetti che hanno beneficiato di servizi di scorta resi dalla Specialità.

I provvedimenti di autorizzazione rilasciati in data antecedente all'entrata in vigore del "Disciplinare tecnico" come modificato con il [D.M. 4 febbraio 2011](#), continueranno ad essere validi ed efficaci.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

Il Direttore centrale

Giuffrè

Allegato

[D.M. 18 luglio 1997](#)

Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

Il Ministro dei lavori pubblici

di concerto con

Il Ministro dell'interno

Visto l'[art. 10, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), come modificato dalla [L. 29 luglio 2010, n. 120](#) ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento;

Visto l'[art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada](#), approvato con il [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), come modificato dal [D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610](#), che stabilisce i casi in cui l'ente che rilascia il provvedimento di

autorizzazione prescrive la scorta tecnica;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 16, comma 6, i requisiti e le modalità concernenti sia l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia l'abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalità di effettuazione della stessa e l'equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

Decreta:

1. È approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità

TITOLO I

Autorizzazione delle imprese, abilitazione del personale e dotazione dei veicoli. Capo I - Autorizzazione delle imprese

Art. 1

Autorizzazione delle imprese.

1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall'[art. 10, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.
3. L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.
4. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio [1].

4-bis. Gli enti, comandi, distaccamenti e reparti militari dell'Amministrazione della difesa sono autorizzati all'effettuazione della scorta tecnica a veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo di soggetti di cui all'[art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.

[1] Comma così modificato dall' [art. 1 del D.M. 24 aprile 2003](#).

Art. 2

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea, oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;

b) abbia raggiunto la maggiore età;

c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;

d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;

e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'[art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423](#), e successive modificazioni e integrazioni;

g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale:

g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito per un importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;

g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;

g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero di locazione senza conducente, di cui all'[art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#);

g4) disponibilità di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all'effettuazione dei

servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5 [2].

1-bis. Per l'Amministrazione della difesa, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla scorta tecnica sono stabiliti dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.

[2] Lettera prima modificata dall' [art. 1 del D.M. 24 aprile 2003](#) e poi così sostituita dall' [art. 1 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 3

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto.

1. Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli [artt. 203 e 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno tre veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno due dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5 [3].

3. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.

[3] Comma così modificato dall' [art. 2 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 4

Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni.

1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonché le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.

2. Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica.

3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territoriale del Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. La comunicazione di variazione vidimata dall'ufficio territoriale del Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio dell'autorizzazione per novanta

giorni [4].

4. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g).

5. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative al numero dei veicoli e delle persone da impiegare durante l'effettuazione di una scorta tecnica. L'autorizzazione è inoltre sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata sia incorso per almeno due volte in un biennio nella violazione di cui all'art. 10, comma 25-ter, del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modifiche [5].

6. L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli [articoli 7 e 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241](#), e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse.

7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell'autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca.

8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.

[4] Comma così sostituito dall' [art. 1 del D.M. 24 aprile 2003](#).

[5] Comma così modificato dall' [art. 3 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Capo II - Abilitazione del personale che effettua le scorte

Art. 5

Rilascio dell'attestato di abilitazione.

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia stradale.

2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui viene svolto l'esame e da un funzionario del ruolo dei commissari, in servizio presso la

specialità Polizia stradale della Polizia di Stato [6].

3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato [7].

3-bis. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce i requisiti per il rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica, ivi compresa la composizione della commissione d'esame per il rilascio degli attestati.

[6] Comma così modificato dall' [art. 4 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[7] Comma così modificato dall' [art. 1 del D.M. 24 aprile 2003](#).

Art. 6

Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato.

1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza almeno trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile [8].

2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di eccezionalità per un periodo di almeno cinque anni l'esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L'esperienza dovrà essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attività lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa [9].

3. Le prove d'esame sono pubbliche.

4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che può essere sostenuta alla prima sessione disponibile. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato [10].

5. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.

6. Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3,

4. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione [11].

7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.

8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.

8-bis. Per l'Amministrazione della Difesa, l'autorità militare competente stabilisce le materie d'esame e le modalità per l'effettuazione delle prove scritte e orali finalizzate al rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica.

[8] Comma così modificato dall'*art. 5 del [D.M. 18 marzo 2005](#)*.

[9] Comma prima modificato dall' [art. 1 del D.M. 24 aprile 2003](#) e poi così sostituito dall' [art. 5 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[10] Comma così modificato dall' [art. 1 del D.M. 24 aprile 2003](#).

[11] Comma così modificato dall' [art. 5 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Capo III - Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli utilizzati per le scorte

Art. 7

Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche.

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'*art. 47 del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#)*.

2. Possono essere altresì utilizzati motocicli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'*art. 47 del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#)*, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.

3. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art. 8 [12].

[12] Articolo così sostituito dall' [art. 6 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 8

Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche.

1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti

attrezzature:

a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di m 2, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'[art. 266 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), e successive modifiche;

b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta «trasporto eccezionale» di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20x0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida;

c) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50x50;

d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità.

2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere installato nella parte posteriore dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato D) costituito da un pannello con la scritta «trasporto eccezionale», di colore nero su fondo giallo, e dal segnale «passaggio obbligatorio per veicoli operativi», realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90x1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.

3. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1, impiegati per servizi di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio, devono essere altresì equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) un telefono cellulare o radiomobile;

b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:

b1) un segnale «ALTRI PERICOLI» di cui alla fig. II 35 del [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b «INCIDENTE»;

b2) due segnali «DIREZIONE OBBLIGATORIA» o «PASSAGGIO OBBLIGATORIO» di cui all'[art. 122 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;

b3) due «BARRIERE NORMALI» di cui alla fig. II 392 del [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;

b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;

b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all'art. 42, comma 3, lettera b), del [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#);

b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui alla fig. II 403 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#);

b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#);

b8) un dispositivo per la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

4. I veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), di dimensioni minime cm 50x50;

b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità;

c) un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani;

d) un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo, dietro al conducente, ad un'altezza minima di m 1 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), e successive modifiche;

e) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n. 65 e successive modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione più esterna rispetto ai dispositivi di illuminazione di cui il veicolo è dotato, ad un'altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.

5. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.

6. Negli autoveicoli e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.

7. Nei casi previsti dall'art. 10-bis, oltre ai dispositivi di comunicazione di cui ai commi precedenti, in almeno un veicolo impiegato nel servizio di scorta, deve essere disponibile un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile da consegnare al personale degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), che effettuano la scorta insieme al personale della scorta tecnica e che consenta il collegamento radio con questi ultimi [13].

[13] Articolo così sostituito dall' [art. 7 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 9

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica.

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti attrezzature:

a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;

b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'[art. 42, comma 3, lettera b\), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#);

c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato E;

d) un giubbotto del tipo di quello indicato nella figura M/476 del [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), avente le caratteristiche di cui al [D.M. 9 giugno 1995](#) del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.

2. Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5 durante lo svolgimento di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato [14].

[14] Articolo così sostituito dall' [art. 8 del D.M. 18 marzo 2005](#).

TITOLO II

Modalità di svolgimento dei servizi di scorta

Capo I - Tipi di scorte tecniche

Art. 10

Numero di veicoli e di persone da impiegare per i servizi di scorta.

1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da almeno:

a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:

a1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'[art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) che circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali;

a2) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'[art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'[art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), che circolano su strade, diverse da quelle di cui al punto a1), a senso unico di marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;

a3) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità **che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'[art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#)** e lunghezza non superiore a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'[art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia;

b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che circolano:

b1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza **fino a m 4,50 e di lunghezza fino a m 38**;

b2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto b1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza **fino a m 4 e di lunghezza** fino a m 30 ovvero di lunghezza non superiore a m 35 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'[art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#);

c) **tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera b) che circolano:**

c1) **sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m. 5,50 e di lunghezza fino a m. 45;**

c2) **sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto c1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza**

fino a m. 5,00 e di lunghezza fino a m. 40 ovvero di lunghezza non superiore a m. 45 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

d) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, due dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera c) che circolano:

d1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m. 6,50 e di lunghezza fino a m. 55;

d2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto d1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m. 6,00 e di lunghezza fino a m. 45 ovvero di lunghezza non superiore a m. 50 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

e) quattro autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, tre dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera d).

Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e), quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi, ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi autostradali, ovvero impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di circolazione, oltre alle persone indicate deve essere presente un'altra persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. La presenza di questa persona può essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico.

2. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità circola su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati può essere sostituito con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati **dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati con a bordo una sola persona** può essere sostituito con due motocicli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, alla guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente può anche non essere abilitato ai sensi dell'art. 5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni individuali di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), e comma 2 dello stesso articolo, durante la scorta, devono essere utilizzate anche dal conducente non abilitato.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, può imporre che, in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche o dimensioni

particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti [15].

[15] Articolo prima sostituito dall' [art. 1 del D.M. 28 maggio 1998](#), poi modificato dall' [art. 1 del D.M. 24 aprile 2003](#) ed infine così sostituito dall' [art. 9 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 10-bis

Servizi di scorta mista.

1. **Quando è previsto che la scorta possa essere effettuata** da uno degli organi di polizia stradale di cui all'[art. 12, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), la scorta stessa è sempre integrata da personale e mezzi di scorta tecnica; il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica è fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di più di 2 veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati nonché del restante personale della scorta tecnica che integra quella svolta dagli organi di polizia stradale, non può essere superiore a quello indicato **all'art. 10, comma 1, lettera e)**, ovvero comma 2, secondo periodo.

2. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella svolta dagli organi di polizia stradale di cui all'[art. 12, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), è determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell'art. 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono [16].

[16] Articolo così sostituito dall' [art. 10 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Capo II - Svolgimento dei servizi di scorta

Art. 11

Posizione dei veicoli di scorta.

1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:

a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 500, mentre nel caso in cui siano previsti due

autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a km 1, mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80 [17].

b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150 [18].

2-bis. Quando ai sensi del comma 2, art. 10, è consentito l'impiego di motocicli di scorta tecnica in sostituzione di un autoveicolo, ferme restando le distanze di cui al comma 2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire l'autoveicolo che precede il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità, ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalità [19].

2-ter. Le disposizioni del comma 2 non si applicano quando, in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche, del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata, occorra istituire sulla strada o su un tratto di essa, un senso unico alternato regolato dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5, ovvero quando siano necessari interventi di segnalazione o di regolazione del traffico su strade che si immettono su quella in cui circola il veicolo o trasporto eccezionale. In questi casi, la posizione dei veicoli attrezzati e delle persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta [20].

[17] Lettera così sostituita dall' [art. 11 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[18] Articolo così sostituito dall' [art. 1 del D.M. 28 maggio 1998](#).

[19] Comma aggiunto dall' [art. 11 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[20] Comma aggiunto dall' [art. 11 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 12

Utilizzo dei dispositivi luminosi.

1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi degli *articoli 152 e 153 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni [21].

2. Durante il servizio, dovranno essere inoltre tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 8.

[21] Comma così modificato dall' [art. 12 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Capo III - Obblighi della scorta

Art. 13

Il capo scorta.

1. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'*art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, è svolto sotto la responsabilità del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta [22].
2. Il capo-scorta deve avere con sé copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonché un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a capo scorta per il servizio in atto.
3. Il capo-scorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sé l'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6.

[22] Comma così sostituito dall' *art. 13 del D.M. 18 marzo 2005*.

Art. 14

Obblighi del capo scorta.

1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico nel tratto di strada interessato dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità [23].
2. Il caposcorta non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato che:
 - a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti e che tutto il personale impegnato nella scorta tecnica abbia con sé la patente di guida in corso di validità e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;
 - b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale;
 - c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'*art. 11 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*, come modificato dal *D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*, siano efficienti ed installati correttamente;
 - d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni siano rispettate; in particolare, se richiesto dal titolo autorizzativo, sia stata data comunicazione della data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada;

e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;

f) il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia in regola con la prescritta revisione periodica e a bordo dello stesso si trovino tutti i documenti richiesti dall'[art. 180 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modifiche [24].

2-bis. Il caposcorta dovrà effettuare una comunicazione al compartimento Polizia stradale competente, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno, che precisi la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.

3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo per la sosta.

[23] Comma così sostituito dall' [art. 14 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[24] Comma prima modificato dall' [art. 2 del D.M. 28 maggio 1998](#) e poi così sostituito dall' [art. 14 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 15

Responsabilità del capo-scorta.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il capo-scorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica, **di cui all'[articolo 10, comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare.**

1 -bis Durante un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1, dell'[art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modifiche, il caposcorta è altresì responsabile di tutte le attività di regolazione del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5. In questi casi il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico [25].

[25] Comma aggiunto dall' [art. 15 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 16

Modalità di svolgimento della scorta tecnica.

1. Qualora, a causa dell'ingombro o della limitata velocità del veicolo scortato si verifichi

un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.

1-bis. Se non è possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'*art. 12, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modifiche. Se l'incolonnamento si determina su un'autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato o al più vicino comando della stessa [26].

1-ter. Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m 3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono [27].

1- quater. Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi previsti dall'*art. 16-bis* per rendere sicure le manovre; il caposcorta, prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo le modalità fissate dal titolo autorizzativo [28].

2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità. In questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve tempestivamente comunicare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'*art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modifiche [29].

2-bis. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9 ore, il caposcorta dovrà comunicare al compartimento Polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l'orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora l'itinerario del veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità interessi tratti autostradali. Qualora i mezzi di trasporto siano dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la localizzazione, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi al trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità, la comunicazione si ritiene adempiuta utilizzando tale sistema. Le caratteristiche nonché le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati relativi al movimento del veicolo e/o trasporto in condizioni di eccezionalità sono determinate con provvedimento del Ministero dell'interno.

3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la

presenza.

[26] Comma aggiunto dall' [art. 16 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[27] Comma aggiunto dall' [art. 16 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[28] Comma aggiunto dall' [art. 16 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[29] Periodo aggiunto dall' [art. 16 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Art. 16-bis

Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico.

1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell'art. 5. L'attività di segnalazione della presenza sulla strada o dell'imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità può essere realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione, secondo le direttive impartite dal caposorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.

3. Durante l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:

a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità in modo che, in funzione della velocità e della visibilità presente sul tratto, i veicoli che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito, abbiano la possibilità di adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;

b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, tenendo conto delle esigenze di fluidità del traffico e di sicurezza della circolazione;

c) massima visibilità di tutti coloro che effettuano le segnalazioni manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;

d) chiarezza, precisione e non equivocità dei segnali manuali o luminosi.

4. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare il giubbotto rifrangente di cui all'art. 9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato per attività di segnalazione ovvero di supporto logistico alle attività di regolazione svolte dagli abilitati.

5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), ovvero con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato è impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.

6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità e quando è indispensabile per la marcia o per l'effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia a quelle che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità è subordinato all'assenza di altri veicoli sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica, prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza.

8. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato. Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando sia istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) [30].

[30] Articolo aggiunto dall' [art. 17 del D.M. 18 marzo 2005](#).

TITOLO III

Disposizioni transitorie [31]

Articolo 17

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti riguardanti il possesso dell'abilitazione per effettuare i servizi di scorta tecnica, si applicano ai soggetti indicati all'art. 16, comma 6-bis, secondo periodo, del [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#) e successive modifiche, a decorrere dal 30 settembre 2005 [32].

[31] Il titolo III, con l'articolo 17, è stato aggiunto dall' [art. 3 del D.M. 28 maggio 1998](#).

[32] Il titolo III, con l'articolo 17, è stato aggiunto dall' [art. 3 del D.M. 28 maggio 1998](#). Successivamente l'art. 17 è stato così sostituito dall' [art. 18 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Allegato A

Modello di autorizzazione

Prefettura di

Visto l'[art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), come modificato dal [D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360](#);

Visto l'[art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), come modificato dal [D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610](#), che consente ad imprese autorizzate l'effettuazione di servizi di scorta tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità;

Visto il disciplinare tecnico approvato con [D.M. 18 luglio 1997](#) a cui l'[art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), come modificato dal [D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610](#), demanda il compito di dettare i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese di cui sopra;

Vista l'istanza della persona sottoindicata;

Acquisita la prescritta documentazione e verificata l'esistenza dei requisiti personali e finanziari del titolare;

Valutata la disponibilità degli autoveicoli di scorta e del personale abilitato in numero sufficiente allo svolgimento dell'attività di scorta:

Autorizza

il sig.

nato a

residente in

titolare [1] dell'impresa

con sede in

in via

ad effettuare in modo continuativo attività di scorta a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità.

La presente autorizzazione, che [2]

consente di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità appartenenti ad altre imprese o a privati, è valida fino al può essere rinnovata; può essere sospesa o revocata in ogni momento quando vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del disciplinare tecnico.

La scorta può essere effettuata con i seguenti veicoli intestati a

nome del titolare ovvero dell'impresa di cui è [1]

ovvero che sono presi da questi in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio

ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria:

[1] Indicare la qualifica del titolare: imprenditore nel caso di impresa individuale, soci amministratori delle società in nome collettivo, accomandatari delle società in accomandita semplice o amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. Se trattasi di impresa di autotrasporto indicare titolare di licenza per conto proprio ovvero iscritto all'albo degli autotrasportatori con posizione n...

[2] Indicare espressamente se NON vale per attività di scorta nei confronti di veicoli non appartenenti all'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 3 del disciplinare tecnico.

[3] Indicare tipo e marca dell'autoveicolo.

1	[3]	targa	;
2		targa	;
3		targa	;
4		targa	;
5		targa	;
6		targa	;
7		targa	;
8		targa	;
9		targa	;
10		targa	;
11		targa	;
12		targa	;
13		targa	;

Per lo svolgimento dei servizi di scorta il titolare potrà avvalersi dei seguenti dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5 del disciplinare tecnico.

1)	abilitazione	n.	nato a	rilasciata da	il	;
2)	abilitazione	n.	nato a	rilasciata da	il	;
3)	abilitazione	n.	nato a	rilasciata da	il	;
4)	abilitazione	n.	nato a	rilasciata da	il	;

5)	abilitazione	n.	nato a	rilasciata da	il	;
6)	abilitazione	n.	nato a	rilasciata da	il	;
	abilitazione	n.		rilasciata da		

Il prefetto

Allegato B

Materie delle prove d'esame

- a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.
- b) Definizioni stradali e di traffico.
- c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.
- d) Autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.
- e) Sagoma e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di cose sui veicoli a motore, trasporto su strada di materie pericolose.
- f) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
- g) Circolazione, limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
- h) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.
- i) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
- j) Servizi di Polizia Stradale ed espletamento degli stessi.
- k) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.
- l) Responsabilità civile verso terzi.
- m) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.
- n) Responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa allo svolgimento delle funzioni di scorta tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#) [33];
- o) modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica [34];
- p) modalità di effettuazione degli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico [35].

[33] Lettera aggiunta dall' [art. 18 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[34] Lettera aggiunta dall' [art. 18 del D.M. 18 marzo 2005](#).

[35] Lettera aggiunta dall' [art. 18 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Allegato C [36]

Attestato di abilitazione

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig.

nato a il
dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto
l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica di cui all'art. 16 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada. [D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495](#). Tale abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata.

La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale

Data - Timbro della Repubblica

Firma

Il Dirigente del Compartimento di Polizia stradale

[36] Allegato così modificato dall' [art. 19 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Allegato D

Figura 1

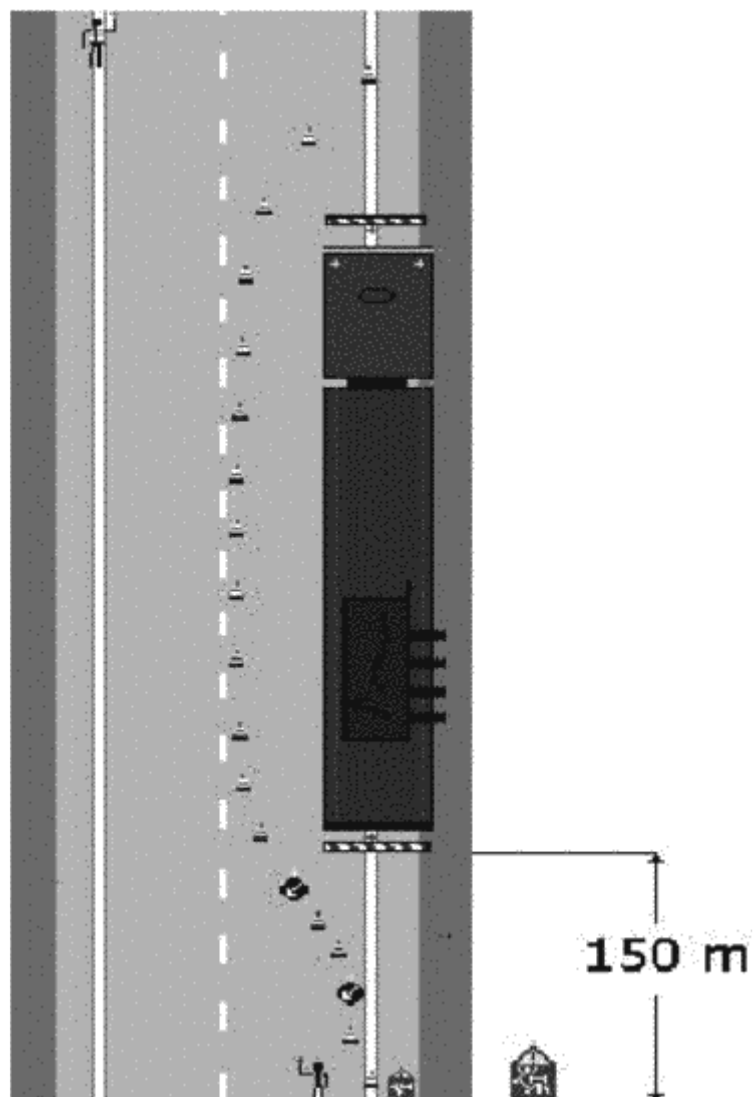


120 x 25

Figura 2

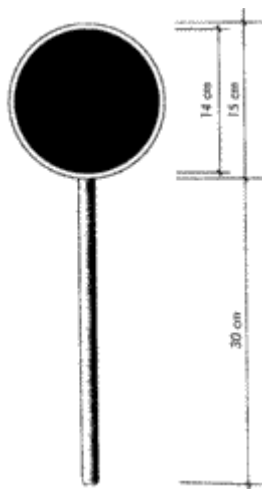


Figura 3



Allegato E [37]

Paletta di segnalazione



Caratteristiche:

- disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco;
- manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.

[37] Allegato aggiunto dall' [art. 22 del D.M. 18 marzo 2005](#).

Allegato 1

D.M. 4 febbraio 2011

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con [D.M. 18 luglio 1997](#), e successive modificazioni.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

il Ministro dell'interno

Visto l'art. 12, comma 3-bis, del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), come modificato con [D.L. 27 giugno 2003, n. 151](#), convertito con [L. 1 agosto 2003, n. 214](#), che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. [11, comma 1, lettere c\) e d\)](#), del [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#);

Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il [D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495](#), come modificato dal [D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610](#), e dal [D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235](#);

Visto il [D.M. 18 luglio 1997](#), come modificato dal [D.M. 28 maggio 1998](#), dal [D.M. 24 aprile 2003](#) e dal [D.M. 18 marzo 2005](#), che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Visto l'art. [4 della L. 29 luglio 2010, n. 120](#), che ha modificato l'art. [10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#);

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con [D.M. 18 luglio 1997](#), e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall'art. [4 della L. 29 luglio 2010, n. 120](#);

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con [D.M. 18 luglio 1997](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1

Modifiche all'art. 1.

1. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Gli enti, comandi, distaccamenti e reparti militari dell'Amministrazione della difesa sono autorizzati all'effettuazione della scorta tecnica a veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo di soggetti di cui all'art. [138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.».

Art. 2

Modifiche all'art. 2.

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per l'Amministrazione della difesa, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla scorta tecnica sono stabiliti dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.».

Art. 3

Modifiche all'art. 4.

1. Al comma 5, secondo periodo, le parole: «sia incorso per almeno quattro volte in un biennio» sono sostituite con le parole: «sia incorso per almeno due volte in un biennio».

Art. 4

Modifiche all'art. 5.

1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce i requisiti per il rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica, ivi compresa la composizione della commissione d'esame per il rilascio degli attestati.».

Art. 5

Modifiche all'art. 6.

1. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce le materie d'esame e le modalità per l'effettuazione delle prove scritte e orali finalizzate al rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica.».

Art. 6

Modifiche all'art. 10.

1. Al comma 1, lettera a3), le parole: «che hanno larghezza non superiore a m 2,55» sono sostituite con le parole: «che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del *D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*».

2. Al comma 1, alla lettera b1), le parole: «fino a m 4,50 o di lunghezza» sono sostituite con le parole: «fino a m 4,50 e di lunghezza», e alla lettera b2) le parole: «fino a m 4 o di lunghezza» sono sostituite con le parole «fino a m 4 e di lunghezza».

3. Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera b) che circolano:

c1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli

eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,50 e di lunghezza fino a m 45;

c2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto c1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,00 e di lunghezza fino a m 40 ovvero di lunghezza non superiore a m 45 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'*art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*;

d) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, due dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera c) che circolano:

d1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,50 e di lunghezza fino a m 55;

d2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto d1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,00 e di lunghezza fino a m 45 ovvero di lunghezza non superiore a m 50 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'*art. 61 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*;

e) quattro autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, tre dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera d).

Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e), quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi, ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi autostradali, ovvero impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di circolazione, oltre alle persone indicate deve essere presente un'altra persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. La presenza di questa persona può' essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico.».

4. Al comma 2, secondo periodo, le parole: «indicati dalla lettera c) del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati» sono sostituite con le parole: «indicati dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati con a bordo una sola persona».

Art. 7

Modifiche all'art. 10-bis.

1. Al comma 1, le parole: «Quando, ai sensi dell'*art. 16, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*, è imposto che la scorta sia effettuata» sono sostituite con le parole «Quando è previsto che la scorta possa essere effettuata», e le parole: «all'art. 10, comma 1, lettera c)» sono sostituite con le parole «all'art. 10, comma 1, lettera e)».

Art. 8

Modifiche all'art. 14.

1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il caposcorta dovrà effettuare una comunicazione al compartimento Polizia stradale competente, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno, che precisi la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.».

Art. 9

Modifiche all'art. 15.

1. Al comma 1, dopo le parole «ad effettuare la scorta tecnica», sono aggiunte, infine, le parole «, di cui all'art. 10, [comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare».

Art. 10

Modifiche all'art. 16.

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9 ore, il caposcorta dovrà comunicare al compartimento Polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l'orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora l'itinerario del veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità interessi tratti autostradali. Qualora i mezzi di trasporto siano dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la localizzazione, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi al trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità la comunicazione si ritiene adempiuta utilizzando tale sistema. Le caratteristiche nonché le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati relativi al movimento del veicolo e/o trasporto in condizioni di eccezionalità sono determinate con provvedimento del Ministero dell'interno.».

Art. 11

Disposizioni finali.

Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità previste dal presente decreto verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Tipo di Strada		Caratteristiche dimensionali del carico	N. Auto	N. moto	Personale abilitato
A1	- Autostrade - Strade extra urbane principali	- Larghezza non superiore a mt. 3,60 e lunghezza non superiore a mt. 30 - Larghezza regolare e lunghezza non superiore a mt. 32	1		Conducente auto
A2	- Strade diverse: - senso unico di marcia - doppio senso con due corsie per senso marcia	- Larghezza non superiore a mt. 3,00 e lunghezza non superiore a mt. 29 - Larghezza regolare e lunghezza non superiore a mt. 32 - Larghezza non superiore a mt. 3,20 e lunghezza regolare	1		Conducente auto
A3	- Strade a doppio senso con una sola corsia per senso di marcia	- Larghezza non superiore a mt. 2,55 e lunghezza non superiore a mt. 29 - Larghezza non superiore a mt. 2,70 e lunghezza non superiore a mt. 21 - Larghezza non superiore a mt. 3,20 e lunghezza regolare	1		Conducente auto
BI	- Autostrade - Strade extra urbane principali	- Larghezza fino a mt. 4,50 o lunghezza fino a mt. 38,00	2		Conducenti auto
B1	- Strade a senso unico di marcia - Strade a doppio senso con due corsie per senso marcia	- Larghezza fino a mt. 4,50 o lunghezza fino a mt. 38,00	2	In alternativa: 1 moto al posto di 1 auto	Conducenti auto e conducente moto
B2	- Sulle altre strade	- Larghezza fino a mt. 4,00 o lunghezza fino a mt. 30,00 - Larghezza regolare e lunghezza non superiore a mt. 35	2	In alternativa: 1 moto al posto di 1 auto	Conducenti auto e conducente moto
C1	- Autostrade - Strade extra urbane principali	- Larghezza fino a mt. 5,50 o lunghezza fino a mt. 45,00	3		Conducenti auto
C1	- Strade a senso unico di marcia - Strade a doppio senso con due corsie per senso marcia	- Larghezza fino a mt. 5,50 o lunghezza fino a mt. 45,00	3	In alternativa: 2 moto al posto di 1 auto	Conducenti auto e moto
C2	- Sulle altre strade	- Larghezza fino a mt. 5,00 o lunghezza fino a mt. 40,00 - Larghezza regolare e lunghezza non superiore a mt. 45	3	In alternativa: 2 moto al posto di 1 auto	Conducenti auto e moto
D1	- Autostrade	- Larghezza fino a mt. 6,50 o lunghezza fino a mt. 55,00	3		Conducenti auto e su un auto obbligo

	- Strade extra urbane principali				passaggero abilitato
D1	- Strade a senso unico di marcia - Strade a doppio senso con due corsie per senso marcia	- Larghezza fino a mt. 6,50 o lunghezza fino a mt. 55,00	3	In alternativa: 2 moto al posto di 1 auto	Conducenti auto e su un auto obbligo passeggero abilitato
					Conducenti moto: se a bordo vi sono 2 persone, la persona abilitata deve essere sempre il passeggero
D2	- Sulle altre strade	- Larghezza fino a mt. 6,00 o lunghezza fino a mt. 45,00 - Larghezza regolare e lunghezza non superiore a mt. 50	3	In alternativa: 2 moto al posto di 1 auto	Conducenti auto e su un auto obbligo passeggero abilitato Conducenti moto: se a bordo vi sono 2 persone, la persona abilitata deve essere sempre il passeggero
E		Per veicoli o trasporti che superano le dimensioni riportate alla lettera D	4	In alternativa: 2 moto al posto di 1 auto	Conducenti auto e su un auto obbligo passeggero abilitato Conducenti moto: se a bordo vi sono 2 persone, la persona abilitata deve essere sempre il passeggero

Note operative

- Se a bordo del motociclo vi sono due persone, la persona abilitata DEVE sempre essere il passeggero. Il conducente può non esserlo.

- Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere d) ed e) dell' [art. 10 del D.M. 18 luglio 1997](#), quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi autostradali ovvero impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di circolazione, oltre alle persone indicate deve essere presente un'altra persona munita di abilitazione ai sensi dell' [art. 5 del D.M. 18 luglio 1997](#). La presenza di questa persona può essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico.

- Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell' [art. 10 del D.M. 18 luglio 1997](#), la Polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, comma 9, del Codice della Strada, può imporre che, in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.

Scheda per la comunicazione di inizio viaggio del trasporto eccezionale

Data di inizio della circolazione del convoglio eccezionale				
Ora di inizio del servizio di scorta tecnica				
Itinerario del trasporto (indicazione delle località di inizio e di fine percorso)				
Descrizione				
Denominazione dell'impresa autorizzata al trasporto eccezionale				
Denominazione dell'impresa incaricata della scorta tecnica				
Soggetto che effettua la comunicazione al Compartimento				
Natura del trasporto eccezionale				
Altezza metri				
Larghezza metri				
Lunghezza metri				
Nome e cognome del caposcorta				
Utenza cellulare del caposcorta				
DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO				
località	comune	provincia	strada	civ/km

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI _____

Oggetto: Servizio di scorta tecnica. Richiesta di intervento della Polizia Stradale per la deviazione del traffico su itinerari alternativi.

La sottoscritta Ditta/Impresa _____ autorizzata allo svolgimento delle scorte tecniche ai trasporti/veicoli eccezionali con provvedimento Prefettizio n. _____ con sede in _____ è stata incaricata di effettuare un servizio di scorta tecnica al trasporto/veicolo eccezionale sotto indicato.

Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1 del "Disciplinare Tecnico" di cui al [D.M. 18 luglio 1997](#) e successive modificazioni, che richiedono la chiusura totale della strada _____ per il tratto dal Km _____ al Km _____.

CHIEDE

volere predisporre un adeguato servizio di scorta mista per il veicolo eccezionale o trasporto in condizioni di eccezionalità sottoindicato, costituito da:

TRATTORE
SEMI-RIMORCHIO

targa _____
targa _____

ed un carico costituito da: _____
avente le seguenti dimensioni massime:

- Lunghezza _____
- Larghezza _____
- Altezza _____
- Peso complessivo _____

con partenza da _____

ed arrivo a _____

seguendo il sottodescritto itinerario:

Partenza il giorno _____ alle ore _____

Si allega:

- copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 C.d.S. da _____ [1];
- documento fideiussorio bancario o assicurativo rilasciato da _____ il _____ per la somma di euro _____;
- fotocopia delle carte di circolazione dei mezzi utilizzati per il trasporto eccezionale;
- copia dell'autorizzazione Prefettura all'impresa di scorta tecnica;
- copia del provvedimento di chiusura del tratto di strada rilasciato dall'Ente proprietario.

Data _____

Firma/timbro

[1] Indicare gli Enti.

Allegato 5

Richiesta di personale e veicoli di scorta tecnica

[Scarica il file](#)

Allegato 6

Liste di controllo

[Scarica il file](#)

[D.M. 4 febbraio 2011](#)

[D.M. 18 luglio 1997](#)

[L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 4](#)

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 10](#)

[D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12](#)
